



Premesso che

- in data 25.10.2023 l'ente depositava, in persona del suo legale rappresentante, ricorso ai sensi dell'art. 44, C.C.I.I.;
- in data 12.11.2023 il Tribunale, con decreto emesso in forza dell'art. 44, comma 1, lett. a), C.C.I.I., concedeva alla società ricorrente termine di sessanta giorni per la presentazione di una proposta di concordato preventivo con relativo piano e documentazione, ovvero di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 64 *bis*, C.C.I.I., nominando, in qualità di Commissario Giudiziale, l'Avv. Pia Maria Manzella;
- in data 31.1.2024 il predetto Commissario esprimeva parere favorevole alla richiesta, avanzata dall'istante, di proroga dei termini sopra concessi ed il Tribunale, con successivo provvedimento del 5.2.2024, concedeva ulteriori sessanta giorni per il deposito del piano e della documentazione a suo corredo;
- in data 8.4.2024 l'ente in epigrafe depositava il piano e la documentazione di cui al citato art. 44, comma 1, lett. a), C.C.I.I. e, con successivo decreto emesso in data 16.4.2024, il Commissario Giudiziale veniva invitato a rendere il proprio parere ai sensi dell'art. 47, C.C.I.I.;
- in data 3.5.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere, concludendo che *“la proposta di concordato ha tutti i requisiti per essere messa al voto dei creditori, esprimendo per l'effetto parere positivo”*;
- con successivo decreto il Tribunale, alla luce del parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale e rilevata l'assenza di parere contrario del P.M., ammetteva, ai sensi dell'art. 47, C.C.I.I., l'associazione ricorrente alla procedura di concordato preventivo, nominando in qualità di Giudice Delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi, confermando quale Commissario Giudiziale e disponendo i successivi adempimenti di cui all'art. 47, commi 2 e 3, C.C.I.I.;
- in data 26.9.2024 il Commissario Giudiziale provvedeva al deposito della propria relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 105, C.C.I.I., rappresentando, in particolare:
 - sotto il profilo della sostenibilità della proposta offerta, che *“L'enorme carico tributario contestato dalla Agenzia delle Entrate ha posto la Associazione istante, oggi Ente del Terzo Settore, in una situazione di crisi; crisi che non appare irreversibile, poiché direttamente connessa all'attuale situazione di carenza di liquidità dovuta all'azione esecutiva meglio sopra indicata, e con una situazione debitoria complessiva che al contrario, se opportunamente pianificata, potrebbe essere risolta nel breve-medio periodo”* (cfr. in particolare pag. 10 della relazione);
 - quanto all'alternativa liquidatoria, poiché *“Il valore dell'alternativa liquidatoria, detratti i costi di procedura, è pari ad euro 390.743,18”*, osservava il Commissario che *“In grado di Privilegio maggiore è il debito di INPS che ha un credito per contributi di euro 441.095,66 ed un credito per accessori per euro*



170,940,83 ed il debito Inail per euro 43.945,52. Nessuno dei due creditori potrebbero venire interamente soddisfatti nella alternativa ipotesi di liquidazione poiché non vi capienza per un soddisfacimento al 100% con il valore di liquidazione che è pari a 390.743,18. Pertanto per esse la percentuale di soddisfacimento nell'ipotesi liquidatoria è pari 80,55 %, mentre in ipotesi di concordato è pari all' 83,83%. Inoltre tutti gli altri creditori avrebbero nel piano un riparto pari al 16,82% che non avrebbero per incapacienza nell'alternativa liquidatoria. Ma vi è di più, ADER in ipotesi di piano concordatario omologato gioverebbe del pagamento dell'intero delle rate della definizione agevolata"; di conseguenza, "la proposta concordataria generando una continuità di lavoro e di relativi flussi economici, consente un migliore e più ampio soddisfacimento della platea dei creditori istituzionali, sia in termini di percentuale che di possibilità di recupero. Poiché, come sopra meglio analizzato, il valore dell'attivo nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, detratti i costi di procedura, porterebbe ad una soddisfazione dei soli creditori INPS e INAIL e neanche nella sua interezza, resterebbero fuori tutti gli altri creditori istituzionali, oltre che verrebbe bene anche il pagamento delle rate della definizione agevolata, che con il concordato in continuità permetterebbero un rientro del 100% del credito vantato da ADER" (cfr. in particolare pag. 12-14 della relazione);

- in riferimento, poi, alle utilità ricavabili dalle eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie esercitabili in sede di liquidazione giudiziale, il Commissario evidenziava che "la natura giuridica dell'associazione, che è inquadrata ai sensi del nuovo testo unico terzo settore come , considerando eventuali azioni esperibili, si può paventare un'azione di responsabilità in merito alle contestazioni che sono emerse dal verbale di accertamento della Guardia di Finanza sulla qualificazione della natura di attività commerciale svolta dall'associazione. Questo commissario ha però appurato che il verbale, nonché le contestazioni, sono state oggetto di impugnazione, per cui un giudizio prognostico su eventuali utilità ritraibili da possibili azioni di responsabilità in ordine a violazioni oggi soggette a contenzioso, è sicuramente un giudizio aleatorio che non può fare propendere sulla possibile convenienza della procedura liquidatoria, considerando anche i costi di tali azioni e l'incidenza sulla massa attiva da ripartire." (cfr. pag. 15 della relazione);

- con nota depositata in data 24.9.2024 l'Agenzia delle Entrate, lamentando la mancata trasmissione, da parte della debitrice, delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2023 fino alla data di presentazione del ricorso, instava al Tribunale affinché venissero posticipate le operazioni di voto, onde così consentire al creditore la corretta quantificazione del proprio credito complessivo;

- con decreto emesso in data 23.9.2024, il Giudice delegato invitava il Commissario a rendere il proprio parere sul punto e quest'ultimo, con relazione depositata in data 10.10.2024, dopo aver rilevato che non sarebbe possibile "affermare che vi sia stata una violazione dell'art. 88 comma 3 per mancanza della dichiarazione anno 2023, poiché l'art. 88 comma 3, non è di così semplice compatibilità con le norme contabili e fiscali che regalano gli e la conseguenziale qualificazione commerciale o non commerciale della ricorrente", riteneva nondimeno "accoglibile la difficoltà della Agenzia delle Entrate nell'effettuare la precisazione del credito e la conseguenziale votazione", esprimendo pertanto parere positivo alla proroga delle operazioni di voto;



- con decreto emesso in data 16.10.2024 il Giudice delegato assegnava alla società debitrice termine fino al 8.11.2024 per trasmettere la documentazione integrativa richiesta e, visto il successivo deposito della stessa, con successivo decreto del 12.11.2024 revocava le operazioni di voto originariamente fissata nelle date 9.12.2024-15-12.12.2024, rinviandole al periodo 24.2.2025-28.2.2025;
- con relazione depositata in data 3.3.2025 ai sensi dell'art. 110, C.C.I.I., il Commissario Giudiziale rappresentava che, entro il termine finale del 28.2.2025 alle ore 17.00, era pervenuto il voto favorevole delle sole classi 7 e 8 (I.N.P.S.), mentre aveva espresso voto negativo il creditore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentante le restanti classi aventi diritto di partecipare alla votazione; concludeva, pertanto, attestando che, alla luce del voto favorevole espresso da *“solo due classi su otto classi e nello specifico la classe numero 7 e la classe numero 8 [...], si ritengono non rispettati i requisiti previsti dall'art. 109 comma 5 codice della crisi, salva l'applicazione da parte del Tribunale dell'art. 112 c.c.i.i.”*;
- con decreto depositato in data 12.3.2025 il Tribunale fissava l'udienza, avanti al Collegio, per l'eventuale omologa del concordato preventivo alla data del 6.5.2025;
- con ricorso depositato in data 22.4.2025 l'ente istante insisteva nell'omologazione del piano di concordato proposto ai sensi dell'art. 112, comma 2, C.C.I.I., rappresentando che *“ricorre infatti nella fattispecie sia la condizione di cui alla lettera a), essendo stato il valore di liquidazione indicato nel piano e nella proposta ai creditori distribuito nel rigoroso rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (cfr. tabella pagg. 10-11); che quella di cui alla lettera b) poiché il valore eccedente quello di liquidazione è stato distribuito in moda tale da assicurare ai creditori dissenzienti, nel nostro caso per ciò che in particolare ci riguarda l'ADER, un trattamento pari a quello delle classi dello stesso grado e non inferiore a quello degli altri creditori chirografari, tutti muniti di privilegio generale mobiliare (cfr. tabella pagg. 16-17). Sussistono altresì le condizioni di cui alla lettera c) poiché nessun creditore riceverà certamente più del proprio credito; e quelle di cui alla lettera d) poiché, in mancanza della maggioranza delle classi, la proposta comunque ha trovato il voto favorevole dell'INPS, anche per la parte non integrale del credito; la stessa INPS inoltre risulterebbe comunque soddisfatta (anche se in percentuale inferiore - cfr. tabella pagg. 16-17) applicando l'ordine delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione”* (cfr. pag. 2 dell'istanza);
- con memoria depositata in data 23.4.2025 si costituiva l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI _____, opponendosi all'omologazione della proposta concordataria per le seguenti ragioni: in primo luogo, per l'asserita invalidità dell'attestazione del professionista indipendente, la cui iscrizione nell'apposito elenco sarebbe avvenuta solo in data 3.3.2025, ossia successivamente alla presentazione del piano di concordato; in secondo luogo, per l'assenza della documentazione obbligatoria, non ritenendo sufficiente la documentazione integrativa trasmessa dalla ricorrente successivamente al provvedimento del Giudice delegato del 16.10.2025; in terzo luogo, l'assenza del requisito oggettivo dello stato di crisi per l'accesso all'istituto di cui all'art. 88, C.C.I.I., rilevando *“come le cause dello stato di crisi indicate dall'Associazione attengono, nella sostanza, ad un modus operandi*



contrario alla normativa fiscale che, così come constatato in sede di verifica dalla Guardia di Finanza, ha comportato l'accumulo del carico tributario in capo alla proponente", sicché "l'abbattimento del credito tributario comporterebbe un'alterazione delle regole di leale concorrenza del mercato a svantaggio di quei contribuenti che hanno condotto in modo virtuoso la gestione aziendale, nel rispetto dei principi giuridici stabiliti dall'ordinamento [...] tenuto conto sia della ratio sottesa agli strumenti introdotti dal legislatore a sostegno delle imprese per il superamento della crisi aziendale sia degli elementi di prassi sulla materia, in base ai quali, gli istituti in commento non possono tradursi in escamotage atti a sanare - con stralcio delle posizioni debitorie - comportamenti caratterizzati dal sistematico inadempimento degli obblighi tributari a danno dell'equilibrio finanziario dello Stato"; in quarto luogo, per la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentando come non solo "La situazione prospettata dall'istante rivela una aleatorietà generale, accompagnata dalla assenza di documentazione contabile, che non consente di esprimere una compiuta valutazione", ma altresì che "in ipotesi liquidatoria, la sopra evidenziata autonomia patrimoniale imperfetta consentirebbe e richiederebbe necessariamente la verifica di ogni ulteriore responsabilità patrimoniale, non solo in capo al rappresentante legale, ma ad ogni altro soggetto che a vario titolo abbia agito in nome dell'associazione"; infine, per l'inadeguatezza della percentuale di soddisfacimento offerta, poiché, "dal piano proposto, sembrerebbe che la società abbia fonti tali da poter sostenere il versamento delle rate previste ma anche di somme maggiori. Inoltre, le previsioni programmatiche presentate prevedono il conseguimento di un reddito di circa € 175.000,00 nel 2024 crescente fino a circa il doppio nel 2031. Ne consegue che la percentuale proposta, già esigua di per sé, risulta ancor più inappropriata alla luce dei redditi già prodotti e che si prevede si possano conseguire con la continuazione dell'attività come gestita, con la conseguenza che la presunta convenienza alla conclusione del concordato sarebbe solo formale";

- con memoria depositata in data 24.4.2025 l'Associazione ricorrente replicava alle osservazioni formulate dal creditore sopra indicato, rilevando che: quanto alla mancata iscrizione del professionista attestatore, "la Associazione proponente, ha ritenuto di richiedere allo stesso Dott. una nuova attestazione confermativa di quella già resa [...] che integra e sostituisce la relazione già in precedenza allegata al Piano ed alla Proposta ai creditori?"; quanto alla ricorrenza dei requisiti per l'omologa di cui agli artt. 112, comma 2 e 88, comma 4, C.C.I.A.A., a parere della proponente "sussistono nella fattispecie tutti i presupposti di cui agli artt. 111 e 112 comma 2 CCII, quest'ultimo come richiamato dall'art. 88 Comma 4 CCII, per la omologazione del Concordato nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 109 Comma 5 CCIP", ribadendosi che sussisterebbero "in primo luogo la condizione di cui alla lettera a) dell'art. 112 Comma 2 CCII essendo stato il valore di liquidazione indicato nel piano e nella proposta ai creditori, distribuito nel rigoroso rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (cfr. tabella pagg. 10-11); sussiste altresì la condizione di cui alla lettera b) poiché il valore eccedente quello di liquidazione è stato distribuito in modo tale da assicurare ai creditori dissenzienti, nel nostro caso per ciò che in particolare ci riguarda l'ADE e l'ADER, un trattamento pari a quello delle classi dello stesso grado e non inferiore a quello degli altri creditori chirografari, tutti muniti di privilegio generale mobiliare (cfr. tabella pagg. 16-17). Ricorrono altresì le condizioni di cui alla lettera c) poiché certamente nessun creditore riceve dal Piano più del proprio credito, e quelle di cui alla lettera d) poiché, in mancanza della maggioranza delle classi, la proposta comunque ha trovato il voto favorevole dell'INPS,



anche per la parte non integrale del credito; la stessa INPS inoltre risulterebbe comunque soddisfatta (anche se in percentuale inferiore - cfr. tabella pagg. 16-17) applicando l'ordine delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione"; inoltre, sempre in relazione alla ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 88, C.C.I.I., sosteneva l'Associazione che "La proposta di soddisfacimento della Amministrazione Finanziaria infatti è di gran lunga maggiore rispetto all'ipotesi liquidatoria. Come emerge dalle tabelle alle pagg. 16 e 17 il valore di realizzo in caso di liquidazione giudiziale è pari a complessivi € 462.443,40, che verrebbero destinati interamente ai creditori di grado superiore alla Amministrazione dissenziente", aggiungendo poi che "L'adesione della Amministrazione Finanziaria sarebbe inoltre determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112 comma 2 lettera d), così come previsto dall'art. 88 CCII ai fini dell'applicazione del crown-down fiscale. La proposta infatti è stata approvata dall'INPS per i crediti di cui alle classi 7 e 8, dunque sia per la parte in privilegio (classe 7), che per quella degradata in chirografo (classe 8) (art. 112 Comma 2 lett. d) la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: n. 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito); INPS che, inoltre, sarebbe soddisfatta in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione così da soddisfare anche la condizione di cui all'art. 112 Comma 2 lett. d) n. 2)";

- con relazione depositata in data 28.4.2025 il Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 48, comma II, C.C.I.I., rendeva il proprio parere in ordine alle contestazioni sopra riassunte, rappresentando che *"sulla ricorrente pende un debito fuori dalla rottazione pari ad euro 2.390.103,00 di cui 700.000,00 per avvisi di accertamento su debito erariale. Oltre ad euro 782.000,00 come debito INPS. Il debito oggetto della sentenza di prima grado (666.671,46.) è oggi impugnato in corte d'appello e di cui riferisce anche ADER, è dentro gli importi che sono stati oggetto di rottamazione e definizione agevolata. Pertanto considerando che la definizione agevolata ha coperto solo una parte dell'esposizione tributaria pari a 1.338.187,00 mentre tutta la restante parte è oggetto di transazione fiscale e dunque debito oggi insoluto. Non pare dunque che la ricorrente con gli ordinari flussi di cassa possa adempiere ai flutti prospettici delle pendenze debitorie con il fisco e gli enti previdenziali, di cui una parte ad oggi risulta scaduto. Per queste ragioni si ritiene che vi sia uno stato di crisi che andava rilevato anche alla luce delle nuove responsabilità di emersione della crisi da parte degli organi gestionali. Per questi motivi, si conferma il parere favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria, dal momento che il patrimonio della ricorrente non comprende beni immobili ma è composto solo di un parco automezzi di cui alcuni speciali come ambulanze ed altre utilità il cui valore di liquidazione è inferiore rispetto alla proposta concordataria";* piuttosto, ad avviso del Commissario, *"La vera criticità del concordato potrebbe sostanzarsi in uno scostamento delle previsioni dei ricavi futuri in considerazione di un eventuale mancato rinnovo delle convenzioni. Dal punto di vista dei flussi di cassi previsti la valutazione degli utili netti probabilistica negli anni del concordato risulta sempre positiva. Seppure trattandosi di valutazione che supera gli anni 5, la stessa si può ritenere meno attendibile nel lungo periodo. Inoltre da un lato, pende l'incognita dei rinnovi delle convenzioni con l'ente pubblico dei servizi sociosanitari, dall'altro, se si guarda al passato la ricorrente ha una storia che racconta già di numerosi anni di accreditamento e rinnovi dei servizi con gli enti locali del distretto sanitario e con la Regione Sicilia di cui la più importante con il presidio medico dell'ospedale*

. Tale storia pregressa fa della ricorrente una professionista del settore riconosciuta dall'ente pubblico e depone



certamente per far ritenere a questo commissario che almeno nel breve periodo i rinnovi sono con un certo margine di affidabilità probabili [...] Ancora su questo punto della funzione probabilistica dei ricavi nel lungo periodo di cui allo schema supra, questo Commissario vuole porre l'attenzione sul natura del servizio svolto dalla ricorrente che ha finalità socio sanitarie e copre un bacino di ut

servizio che ha i caratteri dell'essenzialità in ordine anche al trasporto dei soggetti emodializzati. Pertanto, si ritiene che proprio la particolare natura dell'ente ricorrente nonché la finalità socioassistenziale svolta segnatamente nei confronti di un unico soggetto mandatario e precisamente nei confronti dell'ente pubblico, rendono difficile richiedere una garanzia sul rinnovo dei servizi affidati. Inoltre, si segnala in merito all'affidamento economico dei flussi di cassa, rispetto a quanto sostenuto da ADER in merito alla non certezza dei flussi di continuità, che ad oggi la ricorrente ha dato conferma dei flussi di cassa prospettivi, continuando a pagare le rottamazione con ADER da cui non risulta decaduta, seppure le rate sono di importo consistente. Infine, sulla valutazione delle utilità retraibili, il sottoscritto commissario ha verificato la consistenza patrimoniale dei singoli membri del comitato direttivo e precisamente il Presidente Sig. _____ e il membro del

comitato _____, sono privi di immobili mentre il Sig. _____ risulta patrimonializzato con immobili in quota e non per l'intero [...]"; in conclusione, dunque, il Commissario confermava il proprio parere favorevole già reso, condizionato, tuttavia, alla riconferma della relazione da parte dell'attestatore;

- all'udienza del 6.5.2025, la debitrice insisteva nell'omologazione della proposta concordataria ed il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, con successivo decreto del 13.5.2025, assegnava alla ricorrente termine fino al 27.5.2025 per integrare la propria domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 112, comma 2, lett. d), C.C.I.I. ed al Commissario Giudiziale ulteriore termine fino al 11.6.2025 per depositare il proprio parere integrativo conseguente;

- con memoria depositata in data 27.5.2025 l'Associazione proponente, richiamando quanto già depositato in atti, precisava che "Nel concordato proposto dalla _____ per cui oggi è procedimento, con particolare riguardo alle condizioni previste dalla lettera d) dell'art. 112 comma 2, non pare rilevino i primi due incisi della disposizione. In particolare non rileva nel caso di specie che: " la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione...", considerato che il concordato non è stato approvato dalla maggioranza delle classi. La disposizione in rilievo pare essere piuttosto quella successiva, che ai suddetti due primi incisi deroga [...] In altre parole, nell'ipotesi di mancata approvazione del concordato dalla maggioranza delle classi, il Tribunale può omologare il concordato purché siano rispettate le ulteriori condizioni dettate dai numeri 1 e 2. Ora nella fattispecie per cui è procedimento, all'esito del voto queste due ultime condizioni ricorrono entrambe, considerato che: 1) il piano è stato approvato dall'INPS i cui crediti, inclusi nelle classi 7 e 8, non ricevono sulla base della proposta una soddisfazione integrale, essendo stato allo stesso offerta una percentuale dell'83,83% per la parte in privilegio di grado 13°, e del 16,82% per i crediti privilegiati di grado 21°, degradati in chirografo. 2) Si tratta di crediti che sarebbero soddisfatti quantomeno in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione, godendo del privilegio di cui al n. 1 dell'art. 2778 c.c. Accertata così dunque la sussistenza congiunta di tutte le condizioni di cui all'art.



112 Comma 2 CCII, può certamente affermarsi che ricorrono altresì i presupposti per l'omologazione del Concordato proposto dalla ai sensi dell'art. 88 comma 4 CCII. Ai sensi del suddetto comma

...4. Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale". Ora nella fattispecie per cui è procedimento non può revocarsi in dubbio che la proposta di soddisfacimento della Amministrazione Finanziaria sarebbe di gran lunga maggiore rispetto all'ipotesi liquidatoria. Come emerge dalle tabelle alle pagg. 16 e 17 il valore di realizzo in caso di liquidazione giudiziale è pari a complessivi € 462.443,40, che verrebbero destinati, in ipotesi, interamente ai creditori con un grado di privilegio superiore alla Amministrazione dissenziente (l'INPS). L'Amministrazione Finanziaria infatti dal piano riceverà circa € 500.000,00, a fronte di zero euro nell'ipotesi liquidatoria. Continuando nell'analisi del quarto comma, la disposizione continua con un secondo periodo che detta una disciplina speciale relativa alle formazione delle maggioranze, qualora questa non si realizzi a causa della mancata adesione e/o del voto contrario della Agenzia delle Entrate e degli altri Enti di Previdenza ed Assistenza. Recita infatti la disposizione: "Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1". Nella fattispecie il cram down richiesto consentirebbe di pervenire alla omologa nonostante la mancata adesione da parte dell'INAIL ed il voto contrario della Agenzia delle Entrate, le quali rappresentano complessivamente n. 4 classi sulle 8 previste dal piano; determinanti dunque per il raggiungimento della maggioranza delle classi richiesto dal Codice della Crisi, considerato il voto favorevole soltanto delle classi nn. 7 e 8 dell'INPS. Ricorre infine il presupposto di cui all'inciso finale del quarto comma dell'articolo in esame, secondo il quale: "In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa", considerato che l'adesione favorevole al piano da parte del creditore INPS è stata espressa";

- con relazione depositata in data 3.6.2025, il Commissario Giudiziale rendeva il proprio parere integrativo, osservando dapprima che "Nel concordato che andiamo ad esaminare abbiamo i requisiti dell'articolo 112 lett. A, e cioè vi è il rispetto della regola della priorità assoluta, nel senso che i creditori sono distribuiti in classi che rispettano le cause legittime di prelazione. Vi è anche il rispetto dell'art. 112 lett. B sulla distribuzione del valore eccedente la liquidazione che è rispettoso anche esso della regola della priorità assoluta e della lettera C. che dispone che nessun creditore riceve più del suo credito. Il problema si pone con riferimento all'art. 112 comma 2 cc.ii. lettera D. In quanto il concordato non ha ricevuto l'approvazione della maggioranza delle classi. Pertanto siamo nel perimetro della seconda parte del comma secondo art. 112 lettera D [...] La considerazione determinante è data dalla valutazione del valore eccedente quello di liquidazione, se questo valore c'è e se è stato attribuito alla classe di creditori [...] Nel nostro caso specifico esiste un valore eccedente il dato liquidatorio ed è dato dalla continuità dell'attività che permette di generare un utile negli anni, dovuto alle convenzioni in essere nonché ai bandi che si è aggiudicata o può continuare ad aggiudicarsi, che marginalizzano un surplus



di continuità che supera il valore di liquidazione del parco macchine e dei crediti. L'attestatore ha stimato nei sette anni del concordato un utile netto di 1.452.575,00 di cui 679.399,95 conferiti in concordato. Mentre il valore di liquidazione è pari ad euro 390.743,18", per poi concludere che "Si ritiene che la proposta presentata dal ricorrente abbia i requisiti dell'art. 112 comma 2 lett. a, b, c, e della lettera D seconda parte n.1 e 2 e precisamente la proposta è stata approvata da almeno una classe di creditori INPS e precisamente il piano è stato approvato dall'INPS i cui crediti, inclusi nelle classi 7 e 8, non ricevono sulla base della proposta una soddisfazione integrale, essendo stato allo stesso offerta una percentuale dell' 83,83% per la parte in privilegio di grado 13°, e del 16,82% per i crediti privilegiati di grado 21°, degradati in chirografo. La domanda finale rimane se questa classe di creditori dalla proposta beneficerebbe di una soddisfazione applicando l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione." In grado di Privilegio maggiore è il debito di INPS che ha un credito per contributi di euro 441.095,66 ed un credito per accessori per euro 170.940,83 ed il debito Inail per euro 43.945,52. Nessuno dei due creditori potrebbero venire interamente soddisfatti nella alternativa ipotesi di liquidazione poiché non vi capienza per un soddisfacimento al 100% con il valore di liquidazione che è pari a 390.743,18. Pertanto per esse la percentuale di soddisfacimento nell'ipotesi liquidatoria è pari 80,55 %, mentre in ipotesi di concordato è pari all' 83,83%. Si può dunque affermare che INPS riceverebbe dal concordato un 3,28 % in più sul valore eccedente quello di liquidazione rispettando la condizione esposta dall'art. 112 comma 2 lett. d n. 2";

Osservato che

- la proposta di concordato in esame, come risultante dal piano e dalla documentazione di cui all'art. 47, C.C.I.I., nonché dalla relazione di cui all'art. 105, C.C.I.I. elaborata dal Commissario Giudiziale, ha previsto, mediante la forma concordataria della continuità diretta (cfr. pag. 12 della proposta depositata in data 8.4.2025), che "la soddisfazione dei creditori avvenga sulla base di un piano di pagamenti della durata di anni sette (84 mesi) con rate mensili, dall' auspicata omologa e sino al 30.11.2027 (scadenza piano di rientro della definizione agevolata), da euro 5.226,87 e dal mese di dicembre 2027, e sino ad ultimazione dei pagamenti del piano concordatario, da euro 11.389,53 mediante il conferimento di complessivi euro 679.399,95, con le modalità di seguito espresse. Va significato che il debito nei confronti di AdE Riscossione e relativo alla adesione alla definizione agevolata verrà mantenuto in regolare ammortamento e pertanto pagato alle scadenze dalla stessa previste con rate che ammontano trimestralmente ad euro 18.488,00 circa pari ad euro 6.162,66 media mensile. Pertanto la rata media a carico del debitore si attesta ad euro 11.389,53. Complessivamente il debitore conferirà ai creditori la somma di euro 956.720,52 [...] (cfr. pag. 9 della proposta depositata in data 8.4.2024);

- segnatamente, il piano in oggetto ha previsto la suddivisione dei creditori in otto distinte classi, esclusi i creditori prelatizi non votanti in quanto integralmente soddisfatti, disponendosi che, in riferimento ai creditori privilegiati, "Per quanto concerne i debiti oggetto di definizione agevolata, si propone il mantenimento del prospetto di pagamenti rilasciato dall'Agente della Riscossione, ad oggi regolarmente adempiuto. Per i crediti privilegiati, di natura tributaria e previdenziale, al di fuori della definizione agevolata, si prevede il pagamento del privilegio sino alla concorrenza di quanto attribuibile in ipotesi liquidatoria ed il resto del valore incapiente verrà degradato in chirografo. In



particolare si rappresenta che in forza del grado di protezione del credito saranno pagati, in concorrenza dell'alternativa liquidatoria, i crediti nei confronti dell'INPS e dell' INAIL nella misura dell' 80,559% e la parte eccedente ridotta a chirografo con soddisfazione al 16,82%, mentre per tutti gli altri creditori privilegiati con grado di protezione del credito inferiore saranno interamente ridotti a chirografo"; in relazione ai creditori chirografari, invece, "è previsto il pagamento nella percentuale del 16,82%" (cfr. pag. 9 e 10 della proposta, cit.);

- quanto poi alla sua fattibilità, trattandosi di un piano di concordato in continuità diretta, nella medesima proposta è stato precisato che *"Tenuto conto del raffronto tra le spese mediamente sostenute dall'Associazione per la conduzione dell'attività, il valore della rata proposta appare sostenibile, giacché i flussi finanziari medi annui prodotti dall'attività sono tali da consentire contestualmente il soddisfacimento degli impegni e dei costi dell'attività stessa e del personale e di far fronte compiutamente alla proposta concordataria";* in particolare, è stato evidenziato che *"Come rilevabile dal conto economico prodotto dall'Associazione i ricavi si attestano a circa euro 780.729,79 (media ultimi 3 anni) a fronte di costi caratteristici di gestione pari a circa euro 578.451,00 (media ultimi tre anni) il che consente una redditività tipica della gestione sempre positiva espressa mediante il Margine operativo lordo di gestione. Siffatta condizione permette pertanto di ritenere plausibile il finanziamento degli ulteriori flussi finanziari derivanti dalla proposta concordataria che assorbirebbero, media anno, circa euro 136.674,36"* (cfr. pag. 13 della proposta, unitamente alla tabella corredata di cui alla pag. 14, a sua volta riprodotta nella relazione del professionista attestatore, pag. 12, in ultimo depositata in allegato alla memoria della ricorrente del 24.4.2025);

- sul piano della composizione del passivo, quest'ultimo è stato quantificato in complessivi € 6.510.507,27, di cui € 2.390.530,14 costituito essenzialmente da debiti aventi natura erariale e previdenziale (cfr. pag. 13 della proposta, nonché pag. 10 della relazione del professionista attestatore, cit.), mentre, quanto all'attivo concordatario, esso risulta composto da € 5.465.108,53 quale fatturato per sette anni, cui debbono aggiungersi € 524.808,62 derivanti da beni mobili ed altri beni, crediti, cassa e depositi bancari (cfr. pag. 18 della proposta, nonché pag. 11 della relazione del professionista attestatore, cit.);

- quanto infine all'alternativa liquidatoria, il piano formulato ha rilevato che *"Il piano di risanamento che si intende proporre è e sarà più conveniente per il ceto creditorio rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale. L'alternativa liquidatoria, in particolare contemplerebbe infatti la seguente massa attiva: - Attivo realizzabile dalla vendita del parco auto il cui valore rispetto ai dati iscritti in bilancio è quantificabile in euro 93.524,00. A tale dato si ritiene di dover affiancare quello legato all'effettivo valore di mercato che a seguito di una valutazione di stima richiesta ed effettuata da operatore specializzato nel settore (), ha restituito un valore di euro 110.000,00. Considerando tuttavia che le procedure liquidatorie notoriamente comportano notevoli ribassi dei prezzi di effettiva vendita, volendo ipotizzare una decurtazione del 25% di detto valore dato dalla prima vendita, in caso di liquidazione il valore si attesterebbe in euro 82.500,00 cui andranno sottratti gli ulteriori costi della procedura. - valore della cassa per euro 6.340,00. - valore dei depositi bancari per euro 204.853,18. - valore dei crediti verso clienti istituzionali e diversi per euro 157.397,00. - attivo realizzabile dalla vendita dei beni mobili ed attrezzature varie il cui valore di stima è pari ad euro 16.218,00. Considerando*



tuttavia che le procedure liquidatorie notoriamente comportano notevoli ribassi dei prezzi di effettiva vendita, volendo ipotizzare una decurtazione del 30% di detto valore dato dalla prima vendita, in caso di liquidazione il valore si attesterebbe in euro 11.353,00 cui andranno sottratti gli ulteriori costi della procedura. - Nessuna utilità potrà derivare invece dallo svolgimento dell'attività dell'Associazione poiché la dismissione dei beni mobili registrati non consentirebbe la prosecuzione dell'attività ordinaria. Il valore dell'attivo è pertanto quantificabile in euro 462.443,18 cui andranno dedotti i costi in prededuzione pari ad euro 71.700,00, residuando la minore somma di euro 390.743,18, cui corrisponde una percentuale di soddisfazione del 16,347% inferiore rispetto alla proposta concordataria, formulata dal debitore, che vede una percentuale di soddisfazione del 40,00%" (cfr. pag. 15 della proposta, cit.);

Considerato che

- ai sensi dell'art. 109, comma 1, C.C.I.A.A., salva l'ipotesi del concordato in continuità aziendale, la proposta concordataria è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, disponendosi che, ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta "inoltre nel maggior numero di classi", precisandosi poi, al successivo comma quinto, che "Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2 [...]";

- in forza dell'art. 112, comma 1, C.C.I.A.A., il Tribunale omologa il concordato dopo aver verificato la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe nonché la fattibilità del piano, da intendersi quale "non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati";

- a tenore dell'art. 112, comma 2, C.C.I.A.A., nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: "a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione";



- ai sensi dell'art. 88, comma 1, C.C.I.I., allorché il debitore preveda il pagamento parziale dei crediti tributari e previdenziali, simile soluzione è ammessa se *“il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente”*, precisandosi poi che, nell'ipotesi in cui tali crediti siano assistiti da privilegio, *“la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti”*, e che *“se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografaria ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”*;

- tale medesima norma prosegue poi, al suo comma 2 *bis* (nella sua formulazione anteriore al D.lgs n. 136/2024, stante l'avvenuto deposito del ricorso in data anteriore all'entrata in vigore del predetto intervento correttivo) che *“Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria”*;

- nella fattispecie in esame, come relazionato dal Commissario Giudiziale all'esito delle operazioni di voto, il piano concordatario proposto ha ottenuto il voto favorevole delle sole classi 7 e 8 (I.N.P.S.), mentre hanno espresso voto negativo tutte le altre classi; ciò nondimeno, la società debitrice, come anticipato sopra, ha formulato istanza per l'omologazione del concordato ai sensi degli artt. 88, comma 4 e 112, comma 2, C.C.I.I.;

Ritenuto che

- prima di procedere alla verifica dei presupposti legittimanti l'accoglimento del ricorso della proponente, appaiano necessarie le seguenti precisazioni;

- come visto in parte premessa, il creditore dissenziente AGENZIA DELLE ENTRATE ha rilevato la presunta assenza, in capo al professionista attestatore, dell'iscrizione presso l'apposito elenco ed il Commissario Giudiziale, nella relazione depositata in data 28.4.2025, ha condizionato il proprio parere alla conferma della relazione da parte del professionista suddetto;

- risulta dalla documentazione in atti che l'ente proponente, mediante la memoria depositata in data 24.4.2025, abbia prodotto sia il decreto emesso dal Ministero della Giustizia attestante l'iscrizione del Dott.

nell'elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.



14 al n. 12866 (cfr. allegato n. 2 alla memoria), sia, alla luce di tale ultimo atto, la nuova relazione di cui all'art. 87, comma 3, C.C.I.I., confermativa di quella già depositata a corredo della proposta e del piano di concordato (cfr. allegato n. 1 alla memoria);

- alla luce di tale documentazione integrativa depositata dalla ricorrente anteriormente all'omologazione del piano offerto, la presente eccezione appare pertanto superata, con conseguente ammissibilità della proposta di concordato presentata dall' _____ ;

- del pari non condivisibile la successiva osservazione avanzata dal creditore opponente circa l'assenza dello stato di crisi della debitrice; invero, volendo richiamare, a tal fine, le considerazioni svolte al riguardo dal Commissario Giudiziale nel parere reso in data 28.4.2025, giova evidenziare che *“sulla ricorrente pende un debito fuori dalla rottazione pari ad euro 2.390.103,00 di cui 700.000,00 per avvisi di accertamento su debito erariale. Oltre ad euro 782.000,00 come debito INPS”*, di conseguenza, poiché il debito oggi controverso avanti alla Corte d'Appello è stato incluso nel procedimento di rottamazione e che *“la definizione agevolata ha coperto solo una parte dell'esposizione tributaria pari a 1.338.187,00 mentre tutta la restante parte è oggetto di transazione fiscale e dunque debito oggi insoluto”*, ne discende l'incapacità, ad oggi, della proponente, di poter fronteggiare, mediante *“con gli ordinari flussi di cassa”*, l'ammontare dei debiti maturati verso l'Erario e gli Enti previdenziali (cfr. in particolare pag. 3 del parere, cit.);

- quanto invece alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ed alla percentuale di soddisfacimento attribuita all'Agenzia delle Entrate, vertendosi di questioni afferenti, direttamente, all'eventuale operatività dell'art. 88, C.C.I.I., invocato dalla proponente, ritiene codesto Collegio di dover preventivamente procedere ad una disamina dei requisiti di cui all'art. 112, comma 2, C.C.I.I. considerandosi l'operatività dell'ipotesi del *“cram down fiscale e contributivo”* non necessaria in caso di positivo accertamento delle condizioni richieste per l'omologazione forzata mediante *“ristrutturazione trasversale dei debiti”* (c.d. *“cross class cram down”*);

Considerato che

- al riguardo, poste le considerazioni di cui sopra, giova esaminare la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 112, comma 2, C.C.I.I., invocato dall'odierna proponente e rilevante nel caso di specie, non essendosi raggiunta l'unanimità dei voti favorevoli così come richiesto dall'art. 109, comma 2, C.C.I.I., sopra citato;

- segnatamente, in forza dell'art. 112, comma 2, C.C.I.I., in caso di dissenso di una o più classi, il Tribunale, su richiesta del debitore, può omologare il concordato se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere da a) a d), oltre a quelle previste dal primo del medesimo art. 112, dalle lettere da a) a g);

- in particolare, volendo procedere all'esame delle condizioni poc'anzi richiamate, occorre in primo luogo



verificare la “*regolarità della procedura*” (comma 1, lett. a), la quale, alla luce di tutte le produzioni in atti e dal contenuto della documentazione sopra citata, appare ben sussistere nell’ipotesi in esame, come già verificato con decreto emesso ai sensi dell’art. 44, comma 1, C.C.I.I. ed ulteriormente confermato nella sede odierna, dovendosi ribadire la competenza territoriale di codesto Tribunale, l’avvenuto deposito della documentazione prescritta dall’art. 87 C.C.I.I., nonché la conformità del piano proposto alle prescrizioni da quest’ultima impartite; sotto tale ultimo profilo, peraltro, deve ribadirsi l’avvenuta dimostrazione, seppur in un secondo tempo, da parte della ricorrente, dell’iscrizione del relativo professionista attestatore nell’apposito elenco, unitamente al deposito, in via confermativa, della relazione di cui all’art. 87, comma 3, C.C.I.I., già corredata al piano in atti;

- analogamente raggiunto il requisito circa “*l’esito della votazione*” (comma 1, lett. b), essendo stata rispettata la previsione di cui all’art. 109, comma 3, C.C.I.I., come risultante dalla relazione *ex art.* 110 C.C.I.I. depositata dal Commissario Giudiziale;

- altresì soddisfatto risulta poi il terzo requisito inerente alla “*ammissibilità della proposta*” (comma 1, lett. c), in rapporto al quale spetta al Tribunale verificare sia l’assenza di violazione di norme imperative circa la soddisfazione dei creditori, sia che il piano garantisca a questi ultimi “*un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile*” ai sensi dell’art. 84, comma 3, C.C.I.I., condizione il cui rispetto risulta garantito nella presente fattispecie, come precedentemente visto in analisi del piano proposto;

- risultano inoltre sussistere sia la previsione di cui alla lettera d) del comma 1 (“*corretta formazione delle classi*”), che quella di cui alla successiva lettera e) (“*parità di trattamento all’interno di ciascuna classe*”), come attestato anche dal Commissario Giudiziale;

- quanto poi alla condizione di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 112 C.C.I.I., per la quale il piano non deve essere “*privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori*”, pare opportuno richiamare le considerazioni espresse dal professionista attestatore nella relazione di cui all’art. 87, comma 3, C.C.I.I. depositata in allegato alla proposta, secondo le quali “*Da una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, come oggi finalmente accertata, è possibile prevedere che la stessa, nell’auspicata omologa del concordato con natura di continuità diretta, sia in grado di risolvere la crisi in cui oggi versa attingendo esclusivamente al ricavato prodotto dalla propria attività. Dal conto economico prodotto dall’Associazione i ricavi si attestano a circa euro 780.729,79 (media ultimi 3 anni) a fronte di costi caratteristici di gestione pari a circa euro 578.451,00 (media ultimi tre anni) il che consente una redditività tipica della gestione sempre positiva, espressa mediante il Margine operativo lordo di gestione. Data la natura delle entrate, prevalentemente derivanti dalle convenzioni attive con il distretto di*
(relativa al trasporto dei dializzati, rinnovatasi nel tempo a far data dagli anni 2.000,00 e soggetta a rinnovi triennali), con l’istituto
per servizi ospedalieri, si può ritenere che i ricavi medi annui resteranno costanti” (cfr. in particolare pag. 11 dell’attestazione allegata alla memoria depositata in data 24.4.2025);



- con riferimento, ancora, alla verifica afferente alla *“la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”* (lett. g), giova evidenziare come simile accertamento, già demandato al Tribunale in sede di ammissione alla procedura concordataria, consista nel sindacato circa la fattibilità economica del piano, ossia, come indicato dalla stessa norma e già chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (cfr. *ex multis* Cass. civ., 7.4.2017, n. 9061), nella non manifesta inattitudine del piano offerto al raggiungimento dei risultati prefissati; ebbene, con specifico riferimento alla proposta in oggetto, senza voler ripercorrerne il contenuto del piano sopra già esposto, risulta tuttavia utile richiamare, nuovamente, quanto precisato dal professionista assuntore *““Da una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, come oggi finalmente accertata, è possibile prevedere che la stessa, nell’auspicata omologa del concordato con natura di continuità diretta, sia in grado di risolvere la crisi in cui oggi versa attingendo esclusivamente al ricavo prodotto dalla propria attività [...]”* (cfr. pag. 11, cit.); simile giudizio positivo è stato peraltro ugualmente condiviso dal Commissario Giudiziale, il quale, ancora in sede di parere finale depositato in data 28.4.2025, pur rappresentando le possibili criticità connesse ad uno *“uno scostamento delle previsioni dei ricavi futuri in considerazione di un eventuale mancato rinnovo delle convenzioni”*, ha nondimeno evidenziato che, da un lato, *“se si guarda al passato la ricorrente ha una storia che racconta già di numerosi anni di accreditamento e rinnovi dei servizi con gli enti locali del distretto sanitario e con la Regione Sicilia di cui la più importante con il presidio medico dell’ospedale* . *Tale storia pregressa fa della ricorrente una professionista del settore riconosciuta dall’ente pubblico e depone certamente per far ritenere a questo commissario che almeno nel breve periodo i rinnovi sono con un certo margine di affidabilità probabili”* e, dall’altro lato, che *“la particolare natura dell’ente ricorrente nonché la finalità socioassistenziale svolta segnatamente nei confronti di un unico soggetto mandatario e precisamente nei confronti dell’ente pubblico, rendono difficile richiedere una garanzia sul rinnovo dei servizi affidati”*, precisandosi ancora che, *“in merito all’affidamento economico dei flussi di cassa, rispetto a quanto sostenuto da ADER in merito alla non certezza dei flussi di continuità, che ad oggi la ricorrente ha dato conferma dei flussi di cassa prospettivi, continuando a pagare le rottamazioni con ADER da cui non risulta decaduta, seppure le rate sono di importo consistente”* (cfr. pag. 4 e 5 del parere, cit.);

- riguardo agli accertamenti di cui all’art. 112, comma 2, lettere a)-c), C.C.I.A.A., è ugualmente possibile richiamare, le risultanze del piano proposto, quali attestate nella relazione di cui all’art. 87, comma 3, C.C.I.A.A. e confermate dal Commissario nella propria relazione, sopra citata, in ultimo depositata in data 3.6.2025, dalle quali è possibile evincersi tanto il rispetto all’*absolute priority rule*, risultando rispettate le cause di prelazione sino alla concorrenza del valore di liquidazione degli asset aziendali, quanto il soddisfacimento della *relative priority rule*, essendo correttamente impiegato il c.d. surplus concordatario anche nel rispetto delle prerogative dei creditori privilegiati; altresì, risulta ricorrere il requisito di cui alla lettera c), emergendo che *“nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito”*;

- procedendosi, infine, alla verifica in ordine all’ultima condizione posta dall’art. 112, comma 2, lettera d),



ai sensi della quale *“la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”*, paiono opportune le seguenti considerazioni;

- la disposizione in oggetto trae origine dall'art. 11, par. 1, lett. b), Direttiva (UE) 2019/1023, la quale ha consentito l'omologazione del piano concordatario quando quest'ultimo sia stato approvato *“i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, [...] che, in base ad una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norme del diritto nazionale”*;

- come evidenziato in dottrina, simile previsione deriva, a sua volta, dal tentativo del legislatore europeo di introdurre, anche nel quadro dei nostri piani di risoluzione della crisi, dell'istituto statunitense del c.d. *“cross class cram down”* disciplinato dal *“US Bankruptcy Code”*, il cui titolo 11 (*“Bankruptcy”*), capitolo 11 (*“Reorganization”*), sottocapitolo 19 (*“The plan”*), paragrafo 1129 (*“Confirmation of the plan”*), ha previsto, tra le condizioni necessarie per l'omologazione del piano, che quest'ultimo possa essere approvato anche in assenza del consenso maggioritario, purché *“a class of claims is impaired under the plan [...] has accepted the plan, determined without including any acceptance of the plan by any insider”*, precisandosi al precedente paragrafo 1124 (*“Impairment of claims or interests”*) che *“a class of claims or interests is impaired under a plan unless, with respect to each claim or interest of such class, the plan (1) leaves unaltered the legal, equitable, and contractual rights to which such claim or interest entitles the holder of such claim or interest [...]”*; in altri termini ancora, dunque, sul piano interpretativo, il richiamo alla nozione di *“Impairment”* può tradursi nell'individuazione di una classe di creditori danneggiata, pregiudicata o ancora, come suggerito in alcune pronunce di merito, *“maltrattata”* rispetto alle condizioni allo scenario, alternativo, al concordato preventivo offerto (cfr. in tal senso Trib. Bergamo, 11.4.2023; Trib. Spoleto, 229.12.2023; Trib. Mantova, 14.3.2024; Trib. Torino, 11.11.2024; in senso parzialmente difforme Trib. Genova, 13.6.2024, secondo cui, invece, la classe avente votato favorevolmente al piano e decisiva ai fini dell'omologa forzosa non necessariamente dovrebbe essere pregiudicata dallo stesso, ben potendo trattarsi di una classe in ogni caso interessata all'approvazione della proposta perché comunque destinataria, in ipotesi di distribuzione dell'attivo concordatario secondo la regola della priorità assoluta, di una qualche forma di soddisfacimento *“Il riferimento ai creditori “che subiscono un pregiudizio” contenuto nel testo dell'art. 11, par. 1(b)(ii) indica soltanto un'opzione attuativa che la Direttiva lascia alla discrezionalità dei legislatori nazionali in sede di recepimento. Ai sensi dell'art. 11, par. 1(b)(ii), della Direttiva, infatti, agli Stati membri è consentito rendere più difficile raggiungere il requisito del sostegno minimo, richiedendo che la*



classe favorevole sia composta da creditori (non solo “interessati”, ma) destinati a subire, per effetto della proposta, “una riduzione del valore” delle loro pretese. Dal testo dell’art. 112 CCII risulta chiaro, però, che il legislatore nazionale non si è avvalso di tale facoltà, in quanto fra le diverse opzioni possibili ha scelto di fare riferimento unicamente a creditori “che sarebbero parzialmente soddisfatti”, ma senza richiedere che la soddisfazione sia migliore rispetto a quanto gli stessi otterrebbero in sede concordataria. La scelta mantiene comunque una sua razionalità ancorché - non lo si nega — si tratti di scelta che comprime in misura maggiore il ruolo del consenso della maggioranza [...] Tale razionalità risiede nel fatto che a sostenere la proposta debba essere una classe di creditori che, in ragione della collocazione della loro pretesa e della consistenza dell’attivo concordatario, sono destinati a sopportare (in linea tendenziale) i costi della loro scelta. Si tratta, infatti, di creditori che - a prescindere dal carattere favorevole o sfavorevole delle scelte distributive che il debitore può aver compiuto nella proposta - nutrono comunque un’aspettativa di soddisfazione quantomeno parziale della loro pretesa “a valori di continuità”, risultando portatori di un reale interesse a che il piano di rilancio sia fattibile [...] I creditori “interessati” sono tali in quanto hanno comunque due alternative fra le quali scegliere: da una parte una soddisfazione certa - ancorché meno consistente - ove si distribuisse il valore di continuità rispettando le cause legittime di prelazione, dall’altra una soddisfazione magari maggiore, ma incerta, in quanto legata alla realizzazione del piano concordatario”, cfr. anche Trib. Spoleto, 18.4.2025);

- sul punto, ritiene codesto Collegio di aderire all’orientamento (allo stato verosimilmente maggioritario) che individua, ai fini dell’operatività della disposizione in esame, l’attribuzione, ad una classe determinata in sede concordataria, di un trattamento deteriore derivante dall’applicazione, sul valore eccedente quello di liquidazione, della regola della “relative priority rule” (in proseguito RPR) in luogo della “absolute priority rule” (in proseguito APR), interpretazione peraltro ripresa nella Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi e dell’Insolvenza di cui D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, ove viene chiarito che “la ristrutturazione trasversale è possibile se la proposta è approvata da una classe di creditori non integralmente soddisfatti con la stessa proposta che, in caso di soddisfazione secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione (APR), avrebbero trovato soddisfazione anche sul valore che eccede quello di liquidazione. La direttiva, infatti, consente l’omologazione con ristrutturazione trasversale (articolo 11, paragrafo 1, lettera b), sub ii) anche in caso di approvazione da parte di una sola classe di creditori purché si tratti di creditori che ricevono, dalla proposta, una parziale soddisfazione delle proprie ragioni (cioè, che, secondo la disposizione europea appena citata “subiscono un pregiudizio”) e che in caso di applicazione della priorità assoluta avrebbero comunque ricevuto un pagamento. In altre parole, il creditore in questione, che vede il proprio credito decurtato dalla proposta di concordato, deve aver votato favorevolmente nonostante avesse interesse alla completa applicazione della priorità assoluta. Non può invece rilevare il voto favorevole del creditore che si viene pagato parzialmente dalla proposta in continuità ma che ha interesse a che il relativo piano sia omologato solo perché non riceverebbe nulla in caso di pagamento secondo le regole della APR. L’assenso della prima tipologia di classe ha quindi un peso decisivo nelle intenzioni del legislatore europeo proprio perché ha appoggiato un piano in continuità pur avendo comunque interesse all’applicazione dell’APR” (cfr. in particolare pag. 68 della Relazione);



- con specifico riferimento alle modalità operative, quindi, posta la distinzione tra la regola della APR (secondo la quale ciascun grado di privilegio può essere soddisfatto solo se quello antecedente è stato integralmente pagato) e quella della RPR (la quale consente, invece, il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, purché detto pagamento sia comunque di misura minore e che il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti dunque l'ordine delle prelazioni), onde individuarne l'ambito di applicazione all'interno del concordato preventivo in continuità, occorre effettuare un duplice passaggio: in primo luogo, la sommatoria di tutto l'attivo del debitore (ossia valore di liquidazione e valore da continuità o *"surplus concordatario"*); completata tale prima operazione, deve a questo punto procedersi ad una prova simulatoria, volta a verificare se, ipotizzando la distribuzione di tutto l'attivo come sopra globalmente inteso (quindi il valore presunto di liquidazione giudiziale e il surplus concordatario) in applicazione della APR, la classe "maltrattata" riceverebbe una soddisfazione, anche solo parziale, delle proprie pretese, in misura maggiore rispetto a quanto alla stessa riconosciuto nel piano secondo la regola della RPR;

- in definitiva, dunque, la possibilità di applicare, secondo l'interpretazione sopra descritta e condivisa dal Tribunale, la disposizione di cui all'art. 112, comma 2, lett. d) necessita un raffronto tra due scenari distinti: l'uno, reale, relativo alla proposta concordataria effettivamente offerta ai creditori; l'altro, puramente ipotetico, fondato sulla sommatoria del valore ottenibile in caso di liquidazione giudiziale e del surplus concordatario (nella realtà assente in ipotesi liquidatoria), valutato secondo la regola della APR; se quindi, comparando entrambe le eventualità descritte, risulta che una classe di creditori ha votato favorevolmente al piano nonostante la stessa avesse interesse all'applicazione integrale della regola della APR, in quanto maggiormente favorevole, il concordato proposto ben potrà omologarsi mediante lo strumento della ristrutturazione trasversale, potendosi ritenere soddisfatta la condizione prevista dal citato art. 112, comma 2, lett. d), C.C.I.A.A.;

- con riferimento al caso di specie, come anticipato in parte premessa, all'esito delle operazioni di voto, con ricorso depositato in data 22.4.2025, la società proponente, preso atto del parere positivo espresso dalle sole classi 7 e 8 (I.N.P.S.), ha insistito nell'omologazione del piano concordatario proposto ai sensi della norma sopra esaminata, rappresentando, come successivamente integrato nella memoria depositata in data 27.5.2025, che *"il piano è stato approvato dall'INPS i cui crediti, inclusi nelle classi 7 e 8, non ricevono sulla base della proposta una soddisfazione integrale, essendo stato allo stesso offerta una percentuale dell' 83,83% per la parte in privilegio di grado 13°, e del 16,82% per i crediti privilegiati di grado 21°, degradati in chirografo"* e che *"Si tratta di crediti che sarebbero soddisfatti quantomeno in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione, godendo del privilegio di cui al n. 1 dell'art. 2778 c.c."* (cfr. pag. 3 della memoria integrativa);

- siffatta condizione è stata successivamente confermata dal Commissario Giudiziale nella relazione depositata in data 3.6.2025, ove è stato ritenuto che *"la proposta presentata dal ricorrente abbia i requisiti dell'art.*



112 comma 2 lett. a, b,c, e della lettera D seconda parte n.1 e 2 e precisamente la proposta è stata approvata da almeno una classe di creditori INPS e precisamente il piano è stato approvato dall'INPS i cui crediti, inclusi nelle classi 7 e 8, non ricevono sulla base della proposta una soddisfazione integrale, essendo stato allo stesso offerta una percentuale dell' 83,83% per la parte in privilegio di grado 13°, e del 16,82% per i crediti privilegiati di grado 21°, degradati in chirografo” (cfr. pag. 7 della relazione);

- nella medesima relazione il Commissario Giudiziale ha altresì evidenziato che “L’attestatore ha stimato nei sette anni del concordato un utile netto di 1.452.575,00 di cui 679.399,95 conferiti in concordato. Mentre il valore di liquidazione è pari ad euro 390.743,18” (cfr. pag. 6 della relazione);

- orbene, in adesione del metodo applicativo sopra meglio esposto, ipotizzando un attivo concordatario globale composto dal valore di liquidazione (€ 390.743,18) e dal surplus concordatario (nella specie indicato € 679.399,95), si giungerebbe ad un risultato complessivo pari a € 1.070.143,13;

- a questo punto, volendo procedersi al test dell’operatività della regola della APR su tale ultimo importo, ne discende che, in simile scenario, tenuto conto, come può evincersi dalla tabella prodotta nel piano (cfr. in particolare 7, 8 e 10), della posizione privilegiata del creditore I.N.P.S. (avente un credito pari a complessivi € 612.036,49, di cui € 441.095,66 per contributi ed € 170.940,83 per accessori), quest’ultimo, a fronte di un attivo concordatario ipotetico di € 1.070.143,13 e pur considerando il credito, a sua volta privilegiato, di I.N.A.I.L. pari a € 43.954,42 per premio ed € 16.671,82 per accessori, otterrebbe, seguendo l’ordine legittimo delle prelazioni, un soddisfacimento integrale della propria pretesa ($€ 1.070.143,13 - 441.095,66 - 43.954,42 - 16.671,82 - 170.940,83 = 397.480,40$);

- ebbene, poiché il creditor I.N.P.S., come visto, ha espresso voto favorevole alla proposta concordataria offerta dalla ricorrente (classi 7 e 8), nonostante, come evidenziato poc’anzi, dal calcolo simulatorio sopra esposto sia emerso un trattamento maggiormente favorevole dall’applicazione della regola della priorità assoluta anche al surplus concordatario (soddisfacimento pari al 100% contro una percentuale del piano pari al 83,83%), ne consegue la sussistenza, nel caso in oggetto, del requisito richiesto all’art. 112, comma 2, lett. d), C.C.I.I., necessario per giungere ad un’omologazione forzata del concordato formulato dalla Associazione di Volontariato ;

- tale conclusione esime, pertanto, il Tribunale dalla valutazione della domanda di omologa forzata del concordato mediante *cram down* fiscale e contributivo previsto all’art. 88, C.C.I.I., nella sua formulazione previgente al citato D.lgs n. 136/2024;

Ritenuto che

- in definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, appaiono sussistere, nel caso di specie, tutte le condizioni di legge per addivenire all’omologazione del concordato preventivo proposto ai sensi



dell'art. 112, comma 2, lettere a-d), C.C.I.I.;

- stante la natura del presente concordato in continuità diretta, non risulti necessaria la nomina di un liquidatore;

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 48 e 112, comma 2, C.C.I.I.

omologa il piano di concordato preventivo in continuità aziendale n. 57-2/2023 depositato dalla

(P.IVA) in persona del Presidente
e legale rappresentante pro tempore, , con sede in
;

riserva la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato, su indicazione da parte del commissario giudiziale di una rosa di creditori tra quelli più rappresentativi;

dispone che la proposta di concordato sia attuata secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel piano omologato, procedendosi ai previsti riparti previo parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale e preventiva comunicazione al giudice delegato;

dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate in libretti di deposito indicanti il nominativo del beneficiario;

dispone che la società debitrice provveda con cadenza trimestrale a predisporre una relazione sull'attività svolta ed in corso nonché budget previsionali da trasmettere con la medesima cadenza al commissario giudiziale;

dispone che il commissario giudiziale:

- a) provveda a sorvegliare l'adempimento delle obbligazioni concordatarie riferendo al giudice delegato ed al comitato dei creditori ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; a tal fine il commissario giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione dell'attività di impresa, con facoltà di accesso alla contabilità ed ai libri sociali della stessa;
- b) rediga ogni sei mesi un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, C.C.I.I., trasmettendone copia ai creditori;
- c) al termine dell'esecuzione del concordato, rediga un rapporto riepilogativo finale in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, C.C.I.I.;



- d) al fine del miglior assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra, sia autorizzato a compiere atti di ispezione e di controllo, anche relativamente ai libri sociali ed alle scritture contabili, ad assistere alle sedute degli organi sociali, nonché a chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;
- e) informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi dell'art. 120, C.C.I.I.;

riserva al giudice delegato il potere di emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

dispone che la presente sentenza sia pubblicata, a cura della Cancelleria, a norma dell'art. 48, comma 5, C.C.I.I., e notificata al P.M. in sede, alla società debitrice, nonché al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Termini Imerese in data 04/07/2025

Il Presidente

Dott. Giuseppe Rini

Il Giudice est.

Dott.ssa Giovanna Debernardi

